

# COMUNE DI PESCINA

## Provincia di L'Aquila

ORIGINALE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29-07-21 Numero 36

**Oggetto:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE RIDUZIONI PER L'EMERGENZA COVID-19 -ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ZAURI MIRKO	P	Cococcia Roberta	P
SORICONE LUIGI	P	PERA LUIGI	P
VERROCCHIA GUIDO	A	IULIANELLA TIZIANO	A
ODORISIO ANTONIO	P	PARISSE GIANNI	P
PARISSE VINCENZO	P	MAZZOCCHETTI MIRCO	P
TRANQUILLI PAOLO	P	SCAMOLLA ALFONSINO	P
DI LUCA GIAMPIERO	P		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

- Assume la presidenza il Signor PARISSE VINCENZO, in qualità di PRESIDENTE;

- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sorrentino Mery.

Il PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n. 3 dell'o.d.g.

Il Consigliere di maggioranza Antonio Odorisio illustra il punto.

Il Sindaco rappresenta la necessità di sostenere le utenze non domestiche, più penalizzate a causa del COVID-19.

Non seguono ulteriori interventi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Come previsto dall'art. 28 del regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera di **Consiglio Comunale n. 32 del 30-06-2021**, il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo;
- con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 30 del 03-06-2021** è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021, senza aver considerato gli scostamenti attesi dai costi variabili e fissi di cui all'art. 7 bis del M.T.R., inserito dalla delibera ARERA n. 238/2020/R/rif. legati all'emergenza COVID 19;
- con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021** sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2021, senza aver considerato gli scostamenti attesi dai costi variabili e fissi di cui all'art. 7 bis del M.T..R. inserito dalla delibera ARERA n. 238/2020/R/rif. legati all'emergenza COVID 19;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, come modificato dall'art. 2 comma 4 del decreto legge 30 giugno 2021 n. 90, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **31 luglio 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il*

*comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, del decreto legge n. 73/2021, i comuni possono concedere le previste riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, e che resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;

Visto il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto per il **Comune di PESCINA** un contributo di **€ 37.948,41 (ALL. 1)** finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche;

Visto l'articolo 6 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto per il **Comune di PESCINA** un contributo di **€ 20.201,96 (ALL. 2)** finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Viste le risorse assegnate per l'anno 2020 pari ad **€ 43.018,23 (ALL. 3)** di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto al Ministero dell'Interno n. 59033 del 1 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23-04-2021;

Considerato che il **Decreto Legge 73/2021**, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, **esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti**. Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Considerato, altresì, che per la specificità che le caratterizzano, le agevolazioni legate all'emergenza COVID-19, sono applicate, nel 2021, anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative, in deroga a quanto disposto dal vigente regolamento TARI all'art. 31 comma 2 approvato con **delibera di C.C. n. 32 del 30-06-2021**;

Ritenuto di prevedere, a norma **dell'art. 28** del regolamento TARI e **limitatamente all'anno 2021**, a seguito dell'emergenza COVID-19, le seguenti riduzioni:

**a) riduzione della** tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le

seguenti categorie di **utenze non domestiche** con le percentuali riportate nel prospetto:

Categoria	Utenze	Somma Imposta	Riduzione	Importo ridotto	Tassa 2021
2.1-Uso non domestico-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	5	€ 1.753,80	35,30%	€ 619,09	€ 1.134,71
2.5-Uso non domestico-Alberghi con ristorazione	3	€ 8.461,72	35,30%	€ 2.986,99	€ 5.474,73
2.10-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	52	€ 12.863,99	35,30%	€ 4.540,99	€ 8.323,00
2.12-Uso non domestico-Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico, fabbro, elettricista, parruc.)	23	€ 4.010,02	35,00%	€ 1.403,51	€ 2.606,51
2.15-Uso non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	22	€ 13.985,23	35,30%	€ 4.936,79	€ 9.048,44
2.16-Uso non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	16	€ 10.091,45	35,30%	€ 3.562,28	€ 6.529,17
2.17-Uso non domestico-Bar, caffè, pasticceria	22	€ 6.028,84	35,30%	€ 2.128,18	€ 3.900,66
<b>TOTALI</b>		€ 57.195,05		€ 20.177,82	€ 37.017,23

Con onere finanziario, per le riduzioni di cui al punto **a)**, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, calcolato in **€ 20.177,82**;

Dato atto che i fondi statali di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021 che ammontano ad € 37.948,11, saranno utilizzati per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie;

Ritenuto, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, di applicare l'agevolazione alle utenze comprese nelle categorie sopra indicate, iscritte nella lista di carico alla data del 30 giugno 2021, senza la necessità di presentare apposita comunicazione o dichiarazione da parte del contribuente.

Dato atto altresì che alle tariffe approvate con delibera di **Consiglio Comunale n. 33 del 30-06-2021** non è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, pari al 5% in quanto il tributo provinciale sarà accreditato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate alla Provincia.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare*

*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

*Con voti espressi in forma palese per alzata di mano*

*Consiglieri Comunali presenti: undici*

*Consiglieri Comunali votanti: undici*

*Voti favorevoli unanimi*

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza COVID-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie di agevolazioni e fino alla concorrenza della tassa (parte fissa e variabile) dovuta per l'anno 2021, in deroga a quanto disposto dal vigente Regolamento TARI all'articolo 31, comma 2 approvato con **delibera consiliare n. 32 del 30-06-2021**;
- 3) di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2021;
- 4) di concedere limitatamente all'anno 2021, a seguito dell'emergenza COVID le **riduzioni** della tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, alle seguenti categorie di **utenze non domestiche** con le percentuali riportate nel prospetto:

Categoria	Utenze	Somma Imposta	Riduzione	Importo ridotto	Tassa 2021
2.1-Uso non domestico-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	5	€ 1.753,80	35,30%	€ 619,09	€ 1.134,71
2.5-Uso non domestico-Alberghi con ristorazione	3	€ 8.461,72	35,30%	€ 2.986,99	€ 5.474,73
2.10-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	52	€ 12.863,99	35,30%	€ 4.540,99	€ 8.323,00
2.12-Uso non domestico-Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra	23	€ 4.010,02	35,00%	€ 1.403,51	€ 2.606,51
2.15-Uso non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	22	€ 13.985,23	35,30%	€ 4.936,79	€ 9.048,44
2.16-Uso non domestico-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	16	€ 10.091,45	35,30%	€ 3.562,28	€ 6.529,17
2.17-Uso non domestico-Bar,caffè',pasticceria	22	€ 6.028,84	35,30%	€ 2.128,18	€ 3.900,66
TOTALI		€ 57.195,05		€ 20.177,82	€ 37.017,23

- 5) di dare atto che l'onere finanziario, per le riduzioni relative alle utenze non domestiche, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 20.177,82, la cui copertura finanziaria è assicurata da fondi statali, previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio, n.73 finanziato per € 20.201,96 e utilizzato per **€ 20.177,82 (ALL. 2)**;
- 6) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con **Deliberazione Consiliare n. 32 del 30-06-2021, da applicare a far data dal 01-01-2021**;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13,

comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

- 9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

Inoltre, stante l'urgenza, al fine di consentire agli uffici comunali di porre in essere con tempestività i conseguenti adempimenti,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Con la seguente votazione separata successiva espressa in forma palese per alzata di mano*

*Consiglieri Comunali presenti: undici*

*Consiglieri Comunali votanti: undici*

*Voti favorevoli unanimi*

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, con D.Lgs n. 267/2000,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE  
PARISSE VINCENZO

II SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sorrentino Mery

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 11-08-21, e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Pescina, li

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Sorrentino Mery

---

Il sottoscritto responsabile del servizio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del comune di Pescina per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 11-08-21
- E' divenuta esecutiva il giorno 29-07-21.

Pescina, li

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Sorrentino Mery

---